

ATTO COSTITUTIVO DI PEGNO MOBILIARE NON POSSESSORIO SU CREDITO FISCALE

Ex Art. 1 del D.L. 3 maggio 2016, n. 59 (in G.U. n. 102 del 3.5.2016), in vigore dal 4 maggio 2016, convertito con
modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 (in G.U. n. 153 del 2.7.2016)

CONTRATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DALLE PARTI

Tra

[Da specificare], con sede in [da specificare], R.E.A. [da specificare], iscritta nel Registro delle
Imprese di [da specificare], codice fiscale [da specificare], Partita IVA [da specificare],
pec:_____ in persona del Legale Rapp.te pro tempore, (di seguito, il “**Costituente il
Pegno**”);

e

Supranext 2020 Series A Instrument 1 Inc., con sede presso 225 Broadway, 36' trentaseiesimo
piano, 10007 New York City, NY (USA), EIN 85 – 2115945 - email: info@supranext.com - in persona
del Legale Rapp.te pro tempore, (di seguito, il “**Creditore Garantito**”);

PREMESSO CHE

1. Attualmente, il gruppo Supranext sta raccogliendo pre-adesioni tramite pegni mobiliari non possessori, conferiti provvisoriamente alla società americana Supranext 2020 Series A Instrument 1 Inc., con l'obiettivo di costituire una nuova società che emetterà azioni per i futuri soci.
2. Il presente pegno mobiliare non possessorio garantirà ai concedenti l'acquisto di azioni della nuova società per un valore equivalente alla garanzia prestata.
3. Le parti dichiarano di essere a conoscenza e di accettare sin d'ora e senza riserve che il presente pegno mobiliare non possessorio sarà trasferito e rinnovato nelle dovute forme alla nuova società per azioni quando Supranext 2020 Series A Instrument 1 Inc. comunicherà per iscritto l'avvenuta costituzione della stessa.
4. Il presente contratto cesserà pertanto di avere effetto quando Supranext 2020 Series A Instrument 1 Inc. comunicherà l'avvenuta costituzione della società per azioni beneficiaria ultima del pegno.
5. I pegni mobiliari non possessori in Italia saranno registrati sul portale dell'Agenzia delle Entrate solo una volta che la società per azioni sarà costituita e le azioni saranno pronte per l'emissione.
6. Le parti dichiarano di essere a conoscenza e di accettare sin d'ora e senza riserve che il pegno definitivo dovrà essere rinnovato nelle dovute forme e concesso, su semplice richiesta di Supranext 2020 Series A Instrument 1 Inc., in favore della nuova società emittente le azioni.

CONSIDERATO CHE

- a) Il **Costituente il Pegno mobiliare non possessorio** è titolare di un credito d'imposta, già presente sul proprio cassetto fiscale presso Agenzia delle Entrate ed utilizzabile, derivante da.....
(*descrivere le caratteristiche del credito*) come da documentazione che si allega (*allegare tutta la documentazione relativa al credito fiscale oggetto di pegno*) per un ammontare pari ad €.....
- b) il credito maturato è liberamente cedibile ed è compensabile, in base alle disposizioni di legge vigenti al momento della sottoscrizione, a partire dall'anno e per i successivi anni;
- c) il Creditore Garantito che riceve il pegno mobiliare non possessorio è disponibile ad accettare la costituzione del pegno, ai patti e alle condizioni di cui al presente contratto;

CONSIDERATO CHE

- d) L'art. 1 del D.L. 3 maggio 2016, n. 59 (in G.U. n. 102 del 3.5.2016), in vigore dal 4 maggio 2016, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 (in G.U. n. 153 del 2.7.2016), in vigore dal 3 luglio 2016, ha introdotto la disciplina del *pegno mobiliare non possessorio*.
- e) A norma dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 59/2016, gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti concessi a loro o a terzi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell'importo massimo garantito, inerenti all'esercizio dell'impresa.
- f) Sotto il profilo causale, la legge richiede che in riferimento ai crediti oggetto della garanzia mobiliare non possessoria:
- 1) vengano garantiti crediti presenti o futuri (quindi, deve ritenersi, anche crediti condizionati);
 - 2) può trattarsi di crediti determinati o determinabili;
 - 3) deve trattarsi di crediti inerenti all'esercizio dell'impresa (del debitore o del terzo datore);

Non è richiesto che si tratti di crediti derivanti da un finanziamento (concesso da una banca o da altro soggetto: potrebbe quindi trattarsi di crediti derivanti, ad esempio, da atti di compravendita, o di crediti commerciali nei confronti di fornitori).

- g) Il pegno non possessorio può essere costituito a favore di qualsiasi creditore (banca, intermediario finanziario, impresa, altro ente o persona fisica)¹
- h) Sotto il profilo oggettivo l'art. 1, comma 2, del D.L. n. 59/2016 disciplina che il pegno non possessorio può essere costituito: su crediti, anche futuri (compresi i titoli di credito, che

¹ Ciò a differenza della garanzia mobiliare non possessoria (privilegio) disciplinata dall'art. 46 del t.u.b., ove si richiede che la concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese.

incorporano un credito e che in forza di tale incorporazione sono sottoposti al regime circolatorio dei beni mobili);

- i) Se costituito da un imprenditore nei casi previsti dall'art. 1 del D.L. n. 59/2016, il pegno non possessorio è soggetto ad iscrizione nell'apposito registro, e soggetto al regime di opponibilità ivi indicato con tendenziale prevalenza rispetto alle risultanze di altri registri;
- j) A norma dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 59/2016, «*il pegno non possessorio ha effetto verso i terzi esclusivamente con la iscrizione in un registro informatizzato*», costituito presso l'Agenzia delle entrate e denominato «*registro dei pegni non possessori*»; si precisa quindi espressamente che «*dal momento dell'iscrizione il pegno prende grado ed è opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali*».
- k) La natura dichiarativa della pubblicità fa sì che il pegno debba ritenersi costituito, ed efficace inter partes, con il semplice perfezionamento dell'atto scritto richiesto dal comma 3, salva l'inopponibilità ai terzi (e quindi l'inesistenza della prelazione) in assenza di iscrizione;
- l) Trattandosi di pegno «mobiliare» non possessorio, la pubblicità nel registro dei pegni non possessori non svolge alcun ruolo in relazione agli eventuali beni immobili, che facciano parte di aziende concesse in pegno;
- m) Il pegno mobiliare non possessorio è tipologia di «garanzia rotativa», che consentisse all'imprenditore di disporre dei beni destinati all'impresa, ovvero di trasformarli (es., merci), trasferendo il diritto reale di garanzia sul corrispettivo dell'alienazione, o sui beni acquistati con il ricavato della stessa, o ancora sul bene oggetto della trasformazione.
- n) Sul piano della tutela del **creditore** ricevente il pegno, l'art. 1, VII comma, D.L. 59/2016 prevede diverse forme di escussione della garanzia in caso di inadempimento. Tra le varie ipotesi, il creditore ha la facoltà di procedere alla vendita del bene e ritenzione del corrispettivo al di fuori della procedura esecutiva prevista dalla legge e quindi stragiudizialmente; con l'obbligo di restituire al debitore contestualmente l'eccedenza nell'ottica di una cautela marciana che protegge il datore della garanzia da indebiti arricchimenti.
- o) Il creditore ha la facoltà, secondo quanto stabilito al successivo Art.2 di appropriarsi dei beni oggetto di pegno, in deroga al divieto di patto commissorio di cui all'art. 2744 c.c., fino a concorrenza della somma garantita.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

OGGETTO

- 1.1 Il **Costituente il Pegno** ha ritenuto discrezionalmente di rivolgersi al **Creditore Garantito** in quanto soggetto dotato delle specifiche competenze tecniche e professionali, per condurre e finalizzare per proprio conto l'acquisizione in quote o per intero di partecipazioni in società estere, secondo le modalità i criteri e la prassi già convenuti tra le parti in separato accordo, e comunque per un importo non eccedente il valore posto a garanzia dell'operazione mediante pegno mobiliare non possessorio.
- 1.2 Il **Creditore Garantito** ha accettato e si è impegnato ad effettuare tutte le suddette attività e a condurre, fino all'acquisizione in nome e per conto del costituente il pegno, l'acquisizione di partecipazioni di società estere *ut supra* fino alla concorrenza del 100% del valore del credito oggetto di pegno mobiliare non possessorio.
- 1.3 Tale incarico ha richiesto importanti studi preliminari in ordine non solo alla convenienza economica dell'operazione stessa, ma anche alle "reali" condizioni delle società coinvolte, fino a giungere a valutazioni di conciliabilità di culture d'impresa, per escludere che eccessive differenze di politiche economiche e gestionali possano portare un domani all'insuccesso dell'acquisizione.
- 1.4 Il **Creditore Garantito** è stato incaricato inoltre di delineare i tratti principali della società del **Costituente il Pegno** in seguito a tali eventuali acquisizioni e di raggiungere intese riguardo al futuro assetto finanziario e organizzativo, a titolo esemplificativo e non esaustivo: ricapitalizzazione, allargamento dello scopo sociale, espansione in Italia e all'estero, modificazione della forma societaria, sviluppo di sinergie fra le strutture, riconoscimento del diritto di prima chiamata per ogni necessità settoriale del creditore garantito e delle sue aziende controllate, partecipate, allocazione di risorse, armonizzazione di procedure, nuovo organigramma e gestione in ordine a eventuali risorse eccedenti, individuazione nuova sede...).
- 1.5 L'acquisizione in esame, è stata ritenuta percorribile da entrambe le parti a seguito delle attività in parola, ed essa si estrinsecherà in una serie consequenziale di atti concatenati nel rispetto di intervalli temporali obbligatori, essendo un processo di entità tale da modificare sostanzialmente gli originari equilibri, diritti, procedure e interessi.
- 1.6 L'incarico e le relative modalità di svolgimento sono stati regolati in contratto a parte, che qui si dà per integralmente trascritto e riportato.

A garanzia di tale obbligazione (obbligazione garantita) considerata la complessità dell'incarico da eseguire e la necessità di garantire il pagamento del prezzo di acquisizione delle quote della società estera nonché della necessità di dimostrare sin dall'avvio e durante il corso di tutte le attività propedeutiche e conseguenti, il possesso di adeguate garanzie nei confronti della società acquisenda.

Le parti hanno concordato di garantire tali attività costituendo garanzia mobiliare pignoratizia non possessoria;

PERTANTO

IL **COSTITUENTE IL PEGNO** INTENDE CONCEDERE AL CREDITORE GARANTITO, CHE ACCETTA, UN PEGNO MOBILIARE NON POSSESSORIO EX. D.L. 3 MAGGIO 2016, N. 59 **SUL CREDITO D'IMPOSTA INDICATO IN PREMESA PER UN IMPORTO NOMINALE DI EURO** CHE A LUI COMPETE IN VIRTÙ DEGLI INTERVENTI DI CUI IN PREMESA.

Art. 1 – COSTITUZIONE DEL PEGNO

- 1.1. Il **Costituente il Pegno** costituisce un pegno mobiliare non possessorio, a garanzia del puntuale adempimento dell'obbligazione garantita, sul credito d'imposta indicato in premessa per un valore di € *[in cifre e in lettere]*.
- 1.2. Il **Costituente il Pegno** costituisce irrevocabilmente, a favore del **Creditore Garantito**, che accetta, un pegno mobiliare non possessorio di primo e pari grado sui relativi crediti, a garanzia del completo ed incondizionato adempimento delle obbligazioni garantite sino all'importo del credito d'imposta sottostante.
- 1.3. Senza alcun pregiudizio per il diritto del **Creditore Garantito** di escutere il Pegno in conformità alle previsioni di cui all'Articolo 2 (Escussione del Pegno) che segue, la facoltà di esercitare ogni e ciascuno dei diritti, poteri e pretese relative ai crediti, incluso il diritto di agire e/o resistere in procedimenti giudiziali o arbitrali, per la riscossione, la preservazione, gli atti conservativi, e il soddisfacimento dei crediti, rimarrà in capo al Costituente il Pegno fino all'invio da parte del **Creditore Garantito** della comunicazione del verificarsi di una Causa di Escussione ai sensi dell'Articolo 2 (Escussione del Pegno) che segue.

Art. 2 ESCUSSIONE DEL PEGNO

Decorsi infruttuosamente 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla ricezione da parte del **Costituente il Pegno** della comunicazione al **Creditore Garantito**, indicante il verificarsi di una Causa di Escussione ai sensi delle disposizioni degli articoli 2803 e 2804 del Codice Civile o dell'articolo 2798 del Codice Civile, a seconda del caso e salvo, in ogni caso, che le obbligazioni garantite non siano state nel frattempo adempiute il **Creditore Garantito**, avrà il diritto di procedere all'escussione del pegno, in tutto o in parte e in ogni caso nei limiti dell'importo massimo garantito. La comunicazione del verificarsi di una causa di escussione inviata notificata avrà gli effetti dell'intimazione di cui all'articolo 2797 primo e secondo comma del Codice Civile, senza necessità di ulteriore intimazione e senza pregiudizio per qualsiasi ulteriore rimedio o facoltà spettante ai Creditori Garantiti per legge o per contratto.

É fatta inoltre salva ogni diversa forma di escussione del Pegno o diritto previsto dalla legge a favore del **Creditore Garantito**.

Eventuali somme residue a seguito dell'integrale soddisfacimento delle obbligazioni garantite saranno versate al **Costituente il Pegno** o ai suoi aventi causa o cessionari.

Art. 3 – ROTATIVITA' DEL PEGNO

3.1 Trattandosi di pegno cd "rotativo", il debitore, può trasformare o alienare i beni gravati da pegno nel rispetto della loro destinazione economica. In tal caso la garanzia "si trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che ciò comporti la costituzione di una nuova garanzia".

Art. 4 – USO E DISPOSIZIONE

4.1. Il Ricevente potrà concedere, a sua volta, in pegno il credito.

Art. 5 – RESTITUZIONE DEL CREDITO

5.1 La durata dell'iscrizione sul registro informatico per l'iscrizione dei pegni mobiliari non possessori istituito presso l'Agenzia delle entrate e denominato «Registro pegni» è di *massimo* dieci anni e si può rinnovare con una nuova domanda presentata prima della scadenza.

La cancellazione dell'iscrizione può essere richiesta:

- a) su consenso del creditore che comunichi l'avvenuta cessazione del vincolo pignoratizio;
- b) su ordine del giudice;

Art. 6 – VALUTAZIONE DEL PEGNO

6.1 Il valore oggetto del pegno è determinato dal valore nominale del credito fiscale sottoposto a pegno alla data di eventuale escussione dello stesso da parte del creditore.

Art. 7 – FORO DI COMPETENZA

7.1 Per qualsiasi controversia rispetto al presente Contratto sarà competente il Foro di Roma

Art. 8 - CLAUSOLA FINALE

8.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto e le singole clausole in esso contenute sono il frutto di negoziazione tra di esse, con la conseguenza che non trovano applicazione le disposizioni previste dagli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

Art. 9 – ALLEGATI

10.1 Si allegano i seguenti documenti:

- A) Elenco crediti di imposta oggetto di pegno mobiliare non possessorio relativo prezzo e caratteristiche.
- B) Documentazione relativa al credito d'imposta oggetto di pegno
- C) Stampa cassetto Fiscale Agenzia delle Entrate

Luogo e data

Fatto, letto e confermato, le parti sottoscrivono per accettazione

Il Concedente Pegno

.....

Firma:

Il Creditore Garantito

Per il Gruppo Supranext, sue controllate e sussidiarie, David Baccini

Firma: